

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro IX - Impugnazioni Titolo II - Appello

#### **Art. 599-bis Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello**

1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo [589](#), ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo [51](#), commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli [600-bis](#), [600-ter](#), primo, secondo, terzo e quinto comma, [600-quater](#), secondo comma, [600-quater.1](#), relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, [600-quinquies](#), [609-bis](#), [609-ter](#), [609-quater](#) e [609-octies](#) del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo [53](#), il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

#### **Note**

Il concordato in appello si differenzia dal patteggiamento (accordo tra imputato e pubblico ministero circa l'entità della pena) in quanto permette di trovare un accordo sull'accoglimento di alcuni motivi e sulla rinuncia di altri.